SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. **152**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la necessità di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato *B)* del medesimo decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, le parole: «in essere alla data del 30 giugno 2009 e» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'Allegato B) *del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274*

1. L'Allegato *B)* del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, è sostituito dal seguente:

Allegato B (Articolo 3)

NUMERO DELLE UNITÀ DA TRASFERIRE PER CIASCUN PROFILO E TIPO DI RAPPORTO

PERSONALE DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	**CC GORIZIA**	**CC PORDENONE**	**CC TOLMEZZO**	**CC TRIESTE**	**CC UDINE**	**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE**	**TOTALE UNITA'**	**RAPPORTO LAVORO**
Dirigente Medico Psichiatra	0	0	0	0	0	0	**0**	Dirigente penitenziario - *Legge 27 luglio 2005, n. 154* e *D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63*. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Capo Sala - B3	0	0	0	0	1	0	**1**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Professionale - B2	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Generico - B1	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Assistente Tecnico Laboratorio Analisi - B3	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	**CC GORIZIA**	**CC PORDENONE**	**CC TOLMEZZO**	**CC TRIESTE**	**CC UDINE**	**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE**	**TOTALE UNITA'**	**RAPPORTO LAVORO**
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3 Super	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Radiologia medica - B2	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C3	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C2	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C1	0	0	0	0	0	0	**0**	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TOTALE DI RUOLO	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	

PERSONALE NON DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
QUALIFICA PROFESSIONALE	**CC GORIZIA**	**CC PORDENONE**	**CC TOLMEZZO**	**CC TRIESTE**	**CC UDINE**	**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE**	**TOTALE UNITA'**	**RAPPORTO LAVORO**
Medico Incaricato	0	0	1	0	1	0	**2**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 1)
Medico Incaricato Provvisorio	1	1	0	1	0	0	**3**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 50)
Medico di Guardia	2	4	5	5	3	0	**19**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Medico di Guardia Psichiatrica	0	0	0	0	0	0	**0**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Medico Specialista	1	0	4	3	1	0	**9**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 52) - Rapporto di lavoro a **convenzione**

QUALIFICA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA					DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA'	RAPPORTO LAVORO
	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE			
Infermiere	2	4	1	3	1	0	**11**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Ausiliario Socio Sanitario	0	0	0	0	0	0	**0**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Personale Tecnico Parasanitario	0	0	0	0	0	0	**0**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Puericultrice	0	0	0	0	0	0	**0**	Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a **convenzione**
Personale addetto alla Sorveglianza Fisico-Dosimetrica	0	0	0	0	0	0	**0**	Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187
TOTALE NON DI RUOLO	**6**	**9**	**11**	**12**	**6**	**0**	**44**	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Il testo dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), è il seguente:

«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera *c)*:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera *c)*, destinate alla sanità penitenziaria.».

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2011, n. 50.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante: Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126.

— L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Trasferimento dei rapporti di lavoro)*. (In vigore dal 17 marzo 2011). — 1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella *B)*, parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella *A)*, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

3. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella *B)*, e ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.

4.Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'art. 2 del presente decreto.

5.In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

6.Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

7.I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.

8.L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella *B)* e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002.

9.Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.

10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.».

12G0173

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. **153**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;

Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 22, comma 1, che prevede l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22 che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, ed, in particolare, l'articolo 30, comma 1, che, nel definire la composizione e le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del regolamento, compreso il rilascio dei relativi nulla osta;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sportello per l'immigrazione

1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando le attività esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della regione e delle province, è istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione.

2. Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal prefetto, è composto da almeno un rappresentante della prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della provincia e da almeno uno della questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con la regione e la provincia interessata.

3. Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Resta ferma la competenza della provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della prefettura - ufficio territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Art. 2.

Attività di coordinamento

1. Al fine di valutare particolari problematiche emergenti dai procedimenti trattati e di assicurare il raccordo operativo delle attività svolte dalle amministrazioni coinvolte, con decreto del prefetto è istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, composto, oltre che dal presidente, coordinatore dello Sportello per l'immigrazione, da quattro componenti.

2. La designazione dei componenti dei Tavoli tecnici di cui al comma 1 avviene come segue:

a) un componente designato dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo;

b) un componente designato dalla questura;

c) un componente designato dalla regione;

d) un componente designato dalla provincia.

3. Al fine di assicurare omogenee linee di indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio relativo all'attività degli Sportelli per l'immigrazione sul territorio regionale, è istituito con decreto del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia il Tavolo tecnico regionale, composto dai Tavoli tecnici provinciali di cui al comma 1 e presieduto dal Commissario di Governo della regione o da suo delegato.

4. Ai Tavoli di cui ai commi 1 e 3 possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni coinvolte.

Art. 3.

Sistema informativo

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'interno garantisce alle province della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonché ogni necessaria manutenzione e implementazione e la relativa formazione degli operatori.

2. Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalità delle procedure, il Ministero dell'interno garantisce alla regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato.

3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla regione ogni comunicazione inerente alla materia trattata nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 recante: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

Il d.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 recante: Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1996, n. 233.

Il testo degli articoli 30, comma 1 e 40 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione.

1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.».

«Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere *d)* e r-*bis*) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-*bis*, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera *a)*, 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *f)*, del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera *c)*, del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *d)*, del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *e)*, del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

a) attività nell'àmbito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,

ovvero

b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

10. Per le attività di cui alla lettera *a)* del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-*bis*. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera *b)*, il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.

11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *g)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h)*, del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera *i)*, del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *n)* e *o)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera *n)*, può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *p)*, e comma 5-*bis*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'àmbito della medesima federazione.

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-*bis*, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'àmbito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-*bis*, del testo unico.

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *q)*, del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *r)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-*bis*), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *n)*, del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo

rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *d)*, *e)* e r-*bis*), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-*bis* e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.»

Il testo degli articoli 22, 24 e 27 del d. Lgs. 25-7-1998 n. 286, recante: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è il seguente:

«Art.22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-*bis*. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-*ter*. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 .

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari .

11-*bis*. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis*, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-*quinquies*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. «

«Art. 24. Lavoro stagionale

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-*bis* e 5-*ter*.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-*bis*. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3-*bis*. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.».

Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari.

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'àmbito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-*bis*) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-*bis*. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i)* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-*ter*. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *g)*, è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

1-*quinquies*. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.».

La legge regionale del 9 agosto 2005, n. 18, è pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale Regionale 12 agosto 2005, n. 016.

Il testo dell'articolo 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

12G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012.

Proroga dello scioglimeno del consiglio comunale di Castrofilippo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Castrofilippo (Agrigento) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Castrofilippo (Agrigento), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 70

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011, la gestione del comune di Castrofilippo (Agrigento) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur operando in un ambiente in cui continuano ad essere presenti segnali di diffusa illegalità.

Come rilevato dal Prefetto di Agrigento con relazione del 26 luglio 2012, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

Tali aspetti sono stati oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 26 luglio 2012, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Agrigento, al termine della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale. Nello stesso senso si è espresso il Procuratore della Repubblica di Palermo - Direzione distrettuale antimafia.

Nella relazione prefettizia viene effettuata una profonda disamina delle diverse tipologie di interventi posti in essere dall'organo di gestione straordinaria, che hanno interessato tutte le criticità a suo tempo evidenziate in sede di accesso e che avevano reso permeabile la struttura comunale alle azioni pervasive della locale criminalità.

È necessario tuttavia consolidare le diverse iniziative intraprese al fine di assicurare, prima del rinnovo degli organi, il completo raggiungimento dell'obiettivo primario del ripristino delle condizioni di funzionalità istituzionali dell'ente e scongiurare ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa.

L'organo di gestione straordinaria, fin dal suo insediamento, ha avviato una generale revisione dell'assetto gestionale, in particolare per quanto attiene le fasi di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici, operazioni queste che pongono le basi per prevenire anomale interferenze della criminalità in merito all'affidamento di incarichi e lavori pubblici.

A tale scopo sono state avviate le procedure per la costituzione di nuovi albi di imprese relativi agli affidamenti in economia di lavori e per la fornitura di beni e servizi.

A causa dello scarso livello collaborativo degli uffici e comunque di forme di resistenza interne, in un contesto di generale condizione di precarietà e di carenza funzionale della struttura comunale, la realizzazione delle citate iniziative non può considerarsi ancora completata.

Sono tuttora in corso di definizione le procedure per la gestione degli affidamenti dei lavori programmati sulla base di un contributo finanziario statale, previsto a titolo di compensazione ambientale per i disagi conseguenti ai lavori di adeguamento della strada statale Agrigento - Caltanissetta.

Interventi di particolare rilevanza hanno interessato il settore economico finanziario, ove è stata riscontrata una grave situazione deficitaria dovuta anche ad una non efficace azione di contrasto all'evasione tributaria. La rilevata condizione di precarietà non ha finora permesso di completare l'azione di risanamento in quanto l'organo di gestione straordinaria opera in presenza di vincoli di bilancio e di una grave situazione di indebitamento a fronte della carenza di liquidità.

L'attività posta in essere dalla commissione nel settore finanziario ha, tuttavia, manifestato i primi segnali positivi, sia per effetto dell'avviata riscossione di tributi relativi agli anni pregressi sia perché è stato avviato un contestuale processo di contenimento e di trasparenza della spesa pubblica, con la razionalizzazione degli impegni finanziari, per sostenere le effettive esigenze di pubblico interesse locale.

La scelta della commissione di procedere ad una riscossione rateizzata dei tributi è stata operata per evitare che le richieste di tributi riferibili a più annualità potesse dare luogo ad eventuali disagi della popolazione.

L'avviata operazione di recupero delle entrate, come rivelato dalla commissione straordinaria, deve essere, quindi, completata per non compromettere le finalità pubbliche alle quali la stessa diretta e non disattendere le aspettative dei cittadini consapevoli della possibilità di fruire di servizi migliori.

Risulta, altresì, necessario consentire alla commissione di seguire le procedure avviate, congiuntamente ai comuni limitrofi, per l'attivazione dei contributi comunitari, finalizzati a realizzare opere che favoriscono lo sviluppo turistico di quella zona.

L'organo commissariale, nell'ambito delle prerogative istituzionali connesse alla compartecipazione del comune di Castrofilippo in un'agenzia per lo sviluppo locale e per la programmazione economica, tra i cui soci privati figurava anche l'ex sindaco di Castrofilippo, ha chiesto ed ottenuto, in relazione ad alcune irregolarità rilevate, l'esclusione di alcuni soci privati in quanto controindicati.

È stata inoltre avviata dall'organo di gestione straordinaria un'importante iniziativa concernente gli alloggi di edilizia economica e popolare abusivamente occupati. La commissione ha programmato una serie di incisivi interventi volti a riaffermare, anche nelle procedure seguite in tale settore, il rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Le iniziative adottate dalla commissione straordinaria, in particolar modo nell'area dei lavori pubblici ed in quella economico finanziaria, costituiscono un segnale importante in favore del ripristino della legalità e stanno già producendo una serie di effetti positivi in termini di risanamento dell'ente e di contrasto al sistema di penetrazione malavitosa, che comunque non risulta completamente debellato.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Castrofilippo (Agrigento) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Leini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Leini (Torino), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Francesco Provolo, dal viceprefetto dr. Giovanni Icardi e dal dirigente II fascia - Area I dr.ssa Flavia Pellegrino;

Considerato che il dottor Francesco Provolo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012 ;

Decreta:

La dottoressa Rita Piermatti - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Leini (Torino) in sostituzione del dottor Francesco Provolo.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 68

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Leini (Torino) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Francesco Provolo, dal viceprefetto dr. Giovanni Icardi e dal dirigente II fascia - Area I dr.ssa Flavia Pellegrino.

Considerato che il dott. Francesco Provolo, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Rovigo, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Rita Piermatti quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Leini, in sostituzione del dottor Francesco Provolo.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dr. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Francesca lannò;

Considerato che la dottoressa Giuseppina Valenti è stata destinata ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Decreta:

La dottoressa Maria Rosaria Ingenito Gargano - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione della dottoressa Giuseppina Valenti.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 69

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 30 gennaio 2012, il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dr. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Francesca Iannò.

Considerato che la dottoressa Giuseppina Valenti è stata destinata ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Maria Rosaria Ingenito quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione della dottoressa Giuseppina Valenti.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano di Aversa e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa è stato sospeso a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Cipriano d'Aversa, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Marcello Fulvi - prefetto;

dott.ssa Maria Gabriella D'Orso - viceprefetto;

dott. Cosimo Facchiano - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012
Registro n. 6, Interno foglio n. 67

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente in parola, il cui territorio è caratterizzato dalla tentacolare struttura organizzativa delle locali cosche malavitose, è già stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata con d.P.R. del 27 agosto 1992 e con d.P.R. del 19 marzo 2008.

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato in sede giurisdizionale e la relativa sentenza, emessa in prime cure dal TAR Campania, è stata riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato che, con decisione n. 6657 del 28 ottobre 2009, ha valutato gli elementi emersi in sede di accesso ispettivo non sufficientemente supportanti la misura dissolutoria.

Nelle consultazioni elettorali svoltesi nel mese di marzo 2010 sono stati riconfermati, nella carica, il sindaco e sei consiglieri della passata consiliatura.

Nell'ambito dell'attività investigativa condotta dalla locale Direzione distrettuale antimafia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha emesso, il 16 aprile 2012, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco, di un consigliere di maggioranza e di alcuni imprenditori ed affiliati alla locale organizzazione criminale. Gli stessi sono indagati del reato di associazione di tipo mafioso per aver favorito la latitanza di esponenti della consorteria egemone e per aver agevolato imprese contigue alla menzionata organizzazione criminale, condizionando la gestione degli appalti del comune di San Cipriano d'Aversa.

In relazione a tali aspetti il prefetto di Caserta, con decreto del 14 marzo 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito.

Ricorrendo, per effetto delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, i presupposti richiesti dall'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta, con provvedimento del 21 maggio c.a., ha sospeso il consiglio comunale ed ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 19 giugno 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

In particolare è stato posto in rilievo come il comune di San Cipriano d'Aversa sia la roccaforte dell'esponente apicale organizzazione criminale ed è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della citata organizzazione criminale con un raggio di azione che si estende ai comuni di Casal di Principe e Casapesenna i cui consigli sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267/2000.

Come si evince dalle risultanze di numerosi procedimenti di natura giudiziaria la locale consorteria criminale sviluppa la sua influenza ed azione avvalendosi del vincolo associativo e della capacità di assoggettamento per ottenere, attraverso forme di condizionamento dell'attività amministrativa, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni, oltreché l'acquisizione di appalti e servizi pubblici.

Le interazioni con l'amministrazione locale sono state favorite da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e politici di riferimento di quella cosca che, in precedenti consiliature, hanno ricoperto cariche di vertice dell'amministrazione comunale.

Rilevano, altresì, con riferimento a fatti avvenuti nel corso della precedente amministrazione, le posizioni del sindaco e di un consigliere comunale, già assessore nella passata consiliatura, entrambi destinatari della citata ordinanza di custodia cautelare per aver partecipato, nella consapevolezza della rilevanza del proprio apporto causale, all'associazione criminale egemone.

In particolare i contenuti di fonti tecniche di prova hanno messo in evidenza il contributo assicurato dal sindaco alla suddetta organizzazione criminale, al fine di favorirne gli interessi, attraverso incontri effettuati con i suoi rappresentanti apicali durante la loro latitanza, nonché il ruolo svolto dal citato assessore, che aveva messo a disposizione la propria abitazione come luogo d'incontro per gli illeciti accordi di esponenti dell'associazione.

Il legame intercorrente tra il primo cittadino e l'organizzazione criminale è inoltre emblematicamente rappresentato dal rinvenimento, nel covo del citato capo camorrista, di un documento composto da molteplici messaggi di contenuti tipicamente «camorristici» che testimoniano, inequivocabilmente, la permeabilità dell'ente agli interessi della criminalità organizzata.

Con tali messaggi, prevalentemente indirizzati al sindaco, il suddetto camorrista, allora latitante, forniva precise indicazioni in merito ad una serie di appalti che dovevano essere affidati a ditte di interesse.

Come rilevato nella relazione prefettizia il contenuto complessivo di tale documento lascia emergere che una delle persone più vicine e di stretta fiducia del camorrista egemone sia proprio il primo cittadino di San Cipriano d'Aversa.

Altri messaggi, di analogo contenuto, sono indirizzati ad un consigliere pure riconfermato nella nuova compagine consiliare.

La sussistenza di forme di condizionamento dell'amministrazione comunale emerge dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 26 marzo 2012 che, sebbene abbia disposto la revoca del provvedimento restrittivo, in quanto non più attuali le esigenze cautelari che giustificavano la privazione dello stato di libertà, ha comunque ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del primo cittadino in merito al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale.

Elementi univoci che evidenziano la continuità e l'attualità del condizionamento esercitato dalla locale consorteria sono emersi dalle analisi svolte sulle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture. Le stesse sono risultate caratterizzate da sintomatiche illegittimità quali, l'assenza di controlli sui requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti, la mancata osservanza delle relative disposizioni in materia di appalti pubblici e le ripetute anomalie e irregolarità delle relative procedure.

Tali procedure si sono spesso risolte in favore di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a organizzazioni criminali.

È in tal senso significativa la vicenda dell'appalto per la rimozione dei rifiuti non pericolosi dal piazzale antistante il nuovo cimitero, aggiudicata nel mese di giugno 2010 ad una società, unica partecipante alla gara.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo che uno dei titolari di tale azienda è anche amministratore di un'altra società destinataria di provvedimento interdittivo antimafia.

Alcuni mesi prima della gara in esame la società, che è poi risultata aggiudicataria, è stata alienata ad un soggetto non qualificato per disponibilità economiche e privo di specifica professionalità che a sua volta, dopo un breve arco temporale, ha ceduto l'azienda ad un fratello degli originari titolari.

Alle verifiche su tale vicenda effettuate in corso di accesso ha fatto seguito il deferimento alla Direzione distrettuale antimafia degli amministratori e dei soci di tale società per il reato di trasferimento fraudolento dell'azienda, allo scopo di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di criminalità organizzata, in violazione degli artt. 12-*quinquies* dei D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Le conclusioni alle quali è giunta la commissione d'indagine sono state ancor più avvalorato dal sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale della società, rappresentato da beni mobili e immobili per il valore di circa 12 milioni di curo, effettuato l'11 luglio scorso su disposizione della Direzione distrettuale antimafia.

Elementi rilevanti dello sviamento dell'attività amministrativa e della capacità del sodalizio criminale di interferire e condizionare le scelte dell'ente emergono anche dall'esame della procedura, che vede coinvolti anche due dipendenti comunali, finalizzata all'apertura e alla gestione di una farmacia.

La commissione d'indagine ha disposto appositi accertamenti per verificare i motivi per cui alcuni farmacisti che avevano partecipato ad un selettivo concorso ed affrontato un complesso *iter* burocratico, avevano successivamente rinunciato alla sede assegnata.

Gli accertamenti disposti dalla commissione d'indagine hanno evidenziato il ruolo decisionale che in tale procedura hanno svolto i vertici delle famiglie malavitose, sia per quanto attiene l'individuazione dei locali da destinare per lo svolgimento di tale attività, sia per quanto attiene l'individuazione del personale da assumere.

Aspetti significativi, che denotano l'assenza di una chiara e determinata attività di indirizzo e controllo da parte dell'organo politico sono stati messi, altresì, in rilievo dalle indagini svolte nel settore edilizio urbanistico.

Il territorio comunale è infatti interessato da un diffuso abusivismo che si è concretizzato in un consistente numero di manufatti realizzati in assenza di titoli autorizzativi, fenomeno di notevole rilevanza tenuto conto della limitata espansione territoriale del comune di San Cipriano d'Aversa.

Alle riscontrate illiceità l'amministrazione comunale ha posto in essere un'azione di contrasto solo apparente.

La relazione prefettizia pone in rilievo che, successivamente all'emissione di ordinanze di abbattimento di fabbricati abusivi, l'amministrazione non ha effettuato alcun accertamento per verificare se le stesse fossero state eseguite. In particolare, come è emerso da un rapporto redatto dalle locali forze dell'ordine, il locale ufficio di polizia municipale non ha provveduto, alla scadenza del periodo concesso per l'abbattimento delle opere, a redigere e trasmettere all'autorità giudiziaria il verbale di accertata inottemperanza alle ordinanze.

La mancata attività d'impulso da parte del competente ufficio comunale ha precluso che i manufatti venissero acquisiti al patrimonio dell'ente e che l'autorità giudiziaria potesse esercitare l'azione penale, con la conseguenza che i beni sono tuttora nella disponibilità dei proprietari.

Anche l'analisi delle ordinanze emesse dal responsabile del settore urbanistico, con le quali è stata contestata agli autori di abusi la realizzazione e l'alienazione di una lottizzazione abusiva, rivelano l'incapacità dell'ente locale di agire nel rispetto dei principi di legalità e contrastare efficacemente gli interessi di ambienti controindicati.

L'amministrazione infatti, dopo aver emesso le suddette ordinanze non ha posto in essere, nei confronti dei responsabili degli ulteriori, consequenziali, provvedimenti finalizzati al perfezionamento della relativa procedura.

È significativa di un condizionamento dell'attività dell'ente la circostanza che, come rivelato nella relazione prefettizia, gli autori degli suddetti abusi non efficacemente contrastati, sono stretti congiunti del capo della locale organizzazione camorrista.

Le marcate criticità ambientali che connotano il territorio avrebbero richiesto un ben più penetrante intervento in un settore in cui l'assenza di controlli favorisce l'abusivismo edilizio e gli interessi di imprese edili vicine ad ambienti controindicati.

Le vicende analiticamente esaminate nella relazione del Prefetto e nella citata documentazione successivamente pervenuta hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Cipriano d'Aversa, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio del regolare funzionamento dell'ente.

Dette conclusioni trovano ulteriore conferma nella più recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che, con decisione del 20 luglio c.a. ha annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, la citata ordinanza di scarcerazione del sindaco, emessa dal Tribunale del riesame il 26 marzo u.s.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è adottato, ai sensi del comma 13 dello stesso articolo, finanche quando ricorrano le situazioni di cui all'art. 141 del citato d.lgs. n. 267/2000, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

Al Ministro dell'interno

Il Comune di S. Cipriano d'Aversa (popolazione residente 12.530 abitanti) ha rinnovato il proprio Consiglio Comunale, costituito da venti consiglieri, nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 con la contestuale rielezione del Sindaco *OMISSIS* dimessosi dalla carica il 28 aprile 2012.

A seguito di dette dimissioni, con decreto prefettizio in data 21 maggio u.s., è stato nominato, ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. *b)* n. 2 del TUEL, un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente nelle more dello scioglimento del consiglio comunale.

Nella suddetta consultazione del 2010 venivano, altresì rieletti sei consiglieri appartenenti alla precedente consiliatura insediatasi a seguito della tornata elettorale del 2004, destinataria di un provvedimento dissolutorio ex art. 143 del TUEL, disposto con D.P.R. 19 marzo 2008, per infiltrazione della criminalità organizzata di stampo camorristico sull'apparato politico-amministrativo dell'Ente.

Avverso detto provvedimento del 2008, il summenzionato *OMISSIS*, i consiglieri *OMISSIS*, *OMISSIS*, (amministratori anche dell'attuale consiliatura) ed altri hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale con sentenza n. 115/2009 rigettava il gravame. In sede di appello, invece, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il citato provvedimento di scioglimento.

La compagine politica eletta nel 2010, da ritenersi per quanto sopra evidenziato in continuità rispetto alla precedente, è stata recentemente interessata dalle vicende giudiziarie che hanno condotto all'arresto, disposto dal Gip presso il Tribunale Napoli con ordinanza di custodia cautelare n.150/12 del 2 marzo u.s., su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento penale n. 12361/07, del Sindaco *OMISSIS* (nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*) e del consigliere di maggioranza *OMISSIS* (nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*), unitamente ad imprenditori ed affiliati al «clan dei casalesi».

Detto procedimento penale costituisce l'epilogo di complesse indagini effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta le cui risultanze evidenziano anche nei confronti dei summenzionati amministratori, ipotesi di reato ex art. 416-*bis* c.p. capo A — associazione per delinquere di tipo mafioso — e art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per aver favorito la latitanza di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, cugino del sindaco, e per aver agevolato imprese contigue al citato clan, gestito attività estorsive, condizionato la gestione degli appalti del comune San Cipriano d'Aversa.

Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Leg.vo n. 267/2000, dall'applicazione della suddetta misura coercitiva consegue la sospensione di diritto dalla carica di pubblici ufficiali, per entrambi gli amministratori è stata dichiarata la sospensione con provvedimenti prefettizi in data 13 marzo 2012.

Nel contempo, a norma del comma settimo del citato art. 59 TUEL, con decreto prefettizio in data 14 marzo 2012 prot.n.7694/Area II/EE.LL., successivamente prorogato con decreto n. 11140 del 12 aprile 2012, lo scrivente ha disposto l'accesso, mediante l'istituzione di una Commissione di indagine, preordinato a « ...verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso...» per l'amministrazione comunale interessata dalla cennata vicenda giudiziaria.

La stessa Commissione, in data 22 maggio 2012 ha rassegnato, nei termini prescritti, la relazione concernente gli esiti dell'attività ispettiva della quale si allega copia.

Preliminarmente, la relazione si sofferma sull'analisi del contesto ambientale, evidenziando che il Comune di S. Cipriano di Aversa, roccaforte dell'esponente apicale dei casalesi *OMISSIS*, detto «*OMISSIS*», e del proprio luogotenente *OMISSIS* (classe *OMISSIS*, cugino del sindaco), entrambi di San Cipriano D'Aversa, tratti in arresto negli ultimi anni per associazione di tipo mafioso ed altro, è ricompreso nell'agro aversano, notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza del clan dei casalesi, avente quale epicentro il comprensorio tra i comuni di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna i quali, com'è noto, recentemente, sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL con D.P.R. in data 17/4/u.s.

Tale territorio che costituisce di fatto un solo agglomerato urbano con i predetti comuni, formò in passato il Comune di Albanova ricompreso nella Provincia di Napoli.

Secondo le risultanze info-investigative tratte anche da numerosi provvedimenti emessi in sede giudiziaria e, da ultimo, dalla citata O.C.C. n. 150/12, la consorteria dei casalesi, strutturata in quattro gruppi principali, organizzati sul territorio in una sorta di confederazione, un vero e proprio cartello criminale - facenti capo a *OMISSIS* al summenzionato *OMISSIS*, ed ai capi storici *OMISSIS* e *OMISSIS*, in atto pluricondannati e detenuti al 41-*bis* - estende la sua influenza ed azione criminale ben oltre l'ambito provinciale di provenienza, avvalendosi del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali.

Nei predetti territori si registra, l'espressione più evoluta del «sistema camorristico» che, nell'arco di un ventennio, si è affermato secondo un modello di «camorra imprenditrice», con traffici illeciti estesi in un assetto geo-economico-criminale di livello addirittura transnazionale. In analogia con la terminologia economica, non è errato definire detto sistema quale «settore terziario avanzato» della realtà camorristica.

Le interazioni con le amministrazioni locali per l'infiltrazione dei pubblici appalti, sono state favorite, nel comprensorio di riferimento, da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e politici «di riferimento» del clan dei Casalesi.

In particolare per quanto riguarda il Comune di S. Cipriano, come si evince dalla ordinanza di custodia cautelare n. 733/201122 del 28 novembre 2011 emessa dal GIP di Napoli, l'imprenditore «di riferimento» del sodalizio era il Consigliere Provinciale *OMISSIS* già vicesindaco di San Cipriano d'Averla (destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di S. Maria C.V. il 18 giugno 2007 ritenuto fiancheggiatore dei casalesi), la cui elezione era stata sostenuta dallo *OMISSIS*. Il *OMISSIS*, a sua volta, attraverso le proprie imprese, forniva «buste d'appoggio» in occasione delle gare al clan «dei casalesi», consentendo alle imprese contigue al sodalizio l'aggiudicazione di numerosi appalti.

Difatti, come si rileva dalla suddetta ordinanza, l'organizzazione casalese si è assicurata, nel corso degli anni, «uno stabile appoggio da parte di settori del ceto politico campano che, pur di affermarsi elettoralmente, non hanno esitato ad allearsi con l'associazione criminale».

La disamina delle posizioni dei componenti della compagine politico-amministrativa eletta nel 2010, evidenziano una rete di rapporti parentali e frequentazioni tra amministratori e dipendenti per i quali si rinvengono pregiudizi c/o precedenti penali, con appartenenti alla criminalità organizzata, che riflettono un substrato di collegamenti e cointeressenze.

In proposito rilevano le posizioni dei dipendenti comunali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, e del consigliere *OMISSIS* oltreché quelle del sindaco *OMISSIS* e del consigliere *OMISSIS*.

Questi ultimi, entrambi in carica dalla precedente consiliatura del 2004, destinatari come si è accennato di ordinanza di custodia cautelare in data 2 marzo 2012 per i reati di cui all'art. 416-*bis*, I, II, III, IV, V, VI, VIII comma c.p. e art. 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15, «per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza casuale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata clan dei casalesi», possono ritenersi, sulla scorta degli esiti investigativi, organici alla consorteria malavitosa.

Indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della suddetta ordinanza di custodia cautelare, si rileva che gli elementi e le circostanze fattuali di tempo e di luogo, desunte dalle intercettazioni ambientali - tra cui la conversazione n. 673 del 2 maggio 2007 in cui *OMISSIS* parla dell'appoggio prestato al *OMISSIS* durante la competizione elettorale e quella n. 558 del 30 aprile 2007 tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, che denota il totale assoggettamento del Sindaco alla cosca - sono da ritenersi emblematiche della valenza e del ruolo del Sindaco.

Lo stesso, attivamente partecipe del sodalizio criminale, che gli ha garantito il proprio appoggio elettorale, offre il proprio contributo all'esistenza ed al rafforzamento del gruppo criminale, incontrando direttamente gli esponenti di ruolo apicale, durante la loro latitanza, allo scopo di favorirne gli interessi.

In ordine a tale riscontro probatorio, si reputa sottolineare la collocazione assunta nell'ambito del locale sodalizio criminale dal *OMISSIS* (all'epoca dei fatti assessore all'Ambiente e Risorse Umane), mostratosi sistematicamente disponibile a fungere da anello di congiunzione tra il sindaco *OMISSIS* (classe *OMISSIS*) e gli esponenti di spicco dell'associazione in esame, *OMISSIS* (detto *OMISSIS*) e *OMISSIS* (classe *OMISSIS*, detto *OMISSIS*), anche mettendo a disposizione la propria abitazione come base logistica per gli illeciti accordi per favorire gli interessi del gruppo criminale.

Ad ulteriore riscontro dell'intreccio politico affaristico criminale in atto, giova ricordare altre conversazioni ambientali dimostrative della costante volontà degli affiliati *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, del Sindaco *OMISSIS*, e del consigliere comunale *OMISSIS*, protesa alla commissione di un numero indeterminato di reati in funzione dei mutevoli e quanto mai pressanti bisogni dell'associazione, tanto da richiedere, in occasione delle più delicate aggiudicazioni di gare pubbliche, il diretto intervento dei vertici dell'associazione nelle persone di *OMISSIS* e di *OMISSIS* (classe *OMISSIS*, detto *OMISSIS*), disposti, nonostante la latitanza, ad esporsi al rischio di incontrare personalmente i nominati amministratori locali pur di interferire nell'aggiudicazione delle gare pubbliche e di portare a termine gli illeciti traffici del sodalizio.

Nondimeno rilevante sotto il profilo della contiguità e permeabilità dei suddetti amministratori sono da considerarsi le risultanze info-investigative incentrate sul rinvenimento nel covo del summenzionato *OMISSIS* — classe *OMISSIS* — catturato il 29 agosto 2007 attualmente detenuto in regime di 41-*bis*, condannato all'ergastolo nella sentenza Spartacus per omicidio e partecipazione all'associazione criminale «dei casalesi», e che numerosi collaboratori di giustizia riferiscono del suo ruolo assiduo di capo e di reggente del clan, in particolare simbiosi con il boss *OMISSIS* e con gli esponenti apicali della famiglia *OMISSIS*), di una macchina per scrivere elettronica, dotata di nastro cartografico, utilizzata dal latitante per mandare messaggi attraverso altri affiliati.

Gli esiti delle investigazioni scientifiche e accertamenti tecnico-grafici, ultimati in data 9 dicembre 2010 e costituenti i presupposti della citata OCC in data 2 marzo u.s., hanno consentito di estrapolare ben cinque pagine di testo composto di molteplici messaggi dai contenuti camorristici, che collegano inequivocabilmente, secondo la citata ordinanza, il *OMISSIS* detenuto al *OMISSIS* Sindaco.

I contenuti degli stessi rivestono una notevole valenza probatoria ed acclarano la sussistenza di elementi che rendono oltremodo verosimile un atteggiamento di soggezione tout court o comunque di una permeabilità dell'Ente alle logiche ed agli obiettivi del crimine organizzato.

Particolare rilevanza assume il testo dei pizzini n. 6 e n. 7, indirizzati al sindaco di S. Cipriano d'Aversa, da cui si comprende che lo stesso ha prontamente risposto — stesso mezzo — al boss, che inizia «Carissimo Sindaco» e si conclude «Non dimenticarti che fai di cognome *OMISSIS* .....*omissis* ....ti saluto *OMISSIS*», e il testo del pizzino n. 32 che prescrive «Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare. Ora ti elenco tutti i nominativi delle persone che devono fare il ... Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare, per non creare malintesi. Cimitero: *OMISSIS*; ...*omissis*. Se c'è qualche altro lavoro fammi sapere CIAO!!!!!!». Tale «pizzino» è considerato l'ultimo episodio della fitta corrispondenza epistolare intercorsa tra il latitante *OMISSIS* e il suo omonimo Sindaco, in quanto si ritiene che successivamente i predetti abbiano comunicato tra loro a mezzo chat facendo uso del computer.

Dal contenuto del «pizzino», rileva l'ordinanza, che l'allora latitante *OMISSIS*, evidentemente preoccupato dai comportamenti del suo omonimo sindaco, per evitare malintesi gli ha elencato, in forma scritta, tutti gli appalti di suo interesse e le ditte alle quali tali appalti devono essere affidati quali: Cimitero, *OMISSIS*; PIP, *OMISSIS*, di cui appalterà una ditta non intestata a lui; Asfalto primo lotto *OMISSIS*; seconda lotto asfalto, *OMISSIS* amico di *OMISSIS*; Villa Comunale e via Acquario *OMISSIS*, Ristrutturazione Casa Comunale *OMISSIS*; Ampliamento stadio comunale secondo lotto *OMISSIS*: Villa Comunale di fronte Chiesa Annunziata, genero di «*OMISSIS*»; Rifiuti, *OMISSIS*. Poi, se hai una ditta tu, l'importante che ci da i soldi a noi. Piazzetta Incoronata: una ditta a quel famoso pronto intervento: Pubblica illuminazione e Servizi Cimiteriali poi ti farò sapere. Se poi tu, vuoi accontentare qualcuno, fammi sapere, l'importante è dirlo prima. Computer, *OMISSIS*. OK Ora, al di fuori a questi lavori, c'è qualche altro lavoro? fammi sapere. Ciao!!!!!!

Esemplificativamente per i lavori di realizzazione e ampliamento del nuovo cimitero comunale, il latitante *OMISSIS* ha disposto di affidarli a «*OMISSIS*» identificato in *OMISSIS*; dagli accertamenti svolti è emerso che tali lavori finora non sono stati appaltati, atteso che il progetto iniziale è stato modificato e l'Amministrazione comunale non ha ancora indetto la relativa gara di appalto. In proposito la citata ordinanza evidenzia che: «quanto acquisito contribuisce in modo determinante a confermare la prospettazione che il *OMISSIS* fornisce precise indicazioni al suo omonimo *OMISSIS* Sindaco, di assegnare l'appalto a *OMISSIS*, che egli individua come Suo imprenditore di fiducia. Ne fa menzione in un pizzino che dalla sua latitanza, insieme a numerosi altri, invia al Sindaco, che egli stesso ha fatto eleggere e che deve sdebitarsi con lui. *OMISSIS*, titolare della ditta «*OMISSIS*. S.n.c. di *OMISSIS*.», che ha come oggetto sociale: «...l'appalto il subappalto e l'esecuzione, per conto proprio e di terzi (Enti pubblici e privati) di lavori edili in genere ed affini, in particolare di complessi edilizi anche residenziali, di case per civili abitazioni, strade, ponti...».

Personaggio già noto alle Forze dell'Ordine, deferito all'Autorità Giudiziaria, unitamente al fratello *OMISSIS*, con l'informativa numero 314/110-2003 del 18 giugno 2003, perché indagato per i reati di associazione camorristica, capeggiata da *OMISSIS* e *OMISSIS*. Il *OMISSIS*, tra l'altro, è stato indagato proprio per l'accaparramento di un appalto pubblico.

Parimenti rilevanti sono da ritenersi i messaggi, citati in ordinanza, di cui ai:

pizzino nr. 5 indirizzato al Consigliere Comunale *OMISSIS* tutt'ora in carica;

pizzino nr. 9 collegato alla questione dell'illuminazione pubblica trattata;

nel pizzino nr. 5 e questa volta indirizzato al Sindaco;

pizzini 10, 14, 15, 16 sono indirizzati al Sindaco, ma quello indicato al n. 17 è di particolare rilievo afferente agli incarichi da affidare ad alcuni funzionari comunali e la polizia giudiziaria chiosa indicando che si tratta della dimostrazione che il vero Sindaco di San Cipriano in quel periodo era il boss;

i pizzini da 18 a 32, indirizzati al Sindaco continuano a trattare argomenti relativi alla gestione di appalti, e di affari del Comune, compresa la richiesta di assunzione di una persona come operatore ecologico; anche con riferimento ai medesimi argomenti si ha la prova che il Sindaco ha risposto con altri pizzini ai primi inviati dal *OMISSIS*, in un dialogo continuo fra boss e Sindaco sul da farsi, nel quale il boss ricorda platealmente al Sindaco di essere stato eletto grazie ai voti della camorra.

Orbene, dal materiale documentale acquisito ed esaminato emerge come *OMISSIS*, cl. 1964, fra i più ridati luogotenenti del caro clan *OMISSIS*, è il vero sindaco di San Cipriano d'Aversa ed utilizza il suo omonimo come prestanome della carica pubblica.

I pizzini rinvenuti risultano «imbarazzanti» per il Sindaco, in particolar modo nella parte in cui costui è destinatario dei rimbrotti e rimproveri del boss, che gli ricorda che intanto è stato eletto in quanto egli stesso affiliato al clan camorristico.

Tutto ciò a ulteriore riprova, ove ve ne fosse bisogno, della intraneità del primo cittadino nell'associazione mafiosa, poiché costui oltre a fornire un contributo stabile e decisivo per le sorti dell'organizzazione, lo fa condividendone i fini ed il programma e facendosi partecipe della sua costante attuazione.

D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame Sez. 10 n. 1997/2012 RIM Caut. Pers.2027/2010 all'udienza del 26 marzo 2012, che ha disposto la scarcerazione di *OMISSIS* prevalentemente in considerazione «....della distanza temporale dai fatti ad oggi non residuino le esigenze cautelari..» ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di *OMISSIS* cl. *OMISSIS* in ordine al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale avendo egli, con la sua condotta, rivelato la propria adesione al sodalizio mediante la propria messa a disposizione in suo favore.

È stato altresì, osservato che in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, la messa a disposizione dell'organizzazione criminale è rilevante ai fini della prova dell'adesione in quanto rivolta al sodalizio e dimostrativa dell'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni illecito suo proprio (*cfr.* in tal senso Cass. Pen. 1994, sez. I n. 26331 del 7 giugno 2011).

Il Collegio del Riesame, in particolare, ha dedotto, dallo stesso tenore dei messaggi inviati dal boss *OMISSIS*, in particolare gli ultimi

in senso cronologico, «... che l'amministratore, per tutelarsi rispetto ai controlli in corso da parte dell'allora Commissione di Accesso, aveva almeno formalmente smesso di ottemperare agli ordini del boss, e per tale sua condotta veniva rimproverato dal boss medesimo...».

In tale sede è stato anche sostenuto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa circa la genericità dell'imputazione, che la contestazione mossa al *OMISSIS* non può ritenersi generica «in quanto è ben spiegato il contenuto della condotta criminosa».

Infatti, secondo l'assunto accusatorio egli sarebbe diventato nel 2004 Sindaco del comune di San Cipriano d'Aversa quale mero alter ego del cugino omonimo *OMISSIS* (cl. *OMISSIS*) — appartenente al clan dei casalesi — ed avrebbe raggiunto tale carica pubblica proprio grazie all'appoggio del predetto sodalizio, mettendosi a disposizione del medesimo clan e favorendone gli interessi, nel corso della gestione amministrativa a lui affidata.

La difesa, al riguardo, ha evidenziato come, la stessa P.G. abbia dato atto che nessuno degli ordini impartiti dal latitante nel suddetto pizzino sia stato effettivamente rispettato, poiché gli appalti non sono stati distribuiti secondo i voleri esplicitati dal boss.

A tal proposito, il Tribunale adito nel controdedurre, ha rilevato che detta osservazione difensiva non priva di valenza probatoria il messaggio proveniente dal boss, atteso che, da un lato va considerato che all'epoca, e precisamente dal novembre 2006, si era già insediata la Commissione di accesso nel comune (che avrebbe portato al commissariamento dell'Ente locale per infiltrazioni mafiose) e dell'ulteriore fatto che di lì a breve il latitante *OMISSIS* era stato catturato ed, infine, che lo stesso fatto che il boss dettasse le sue determinazioni con tale puntualità dimostra che era certo che avrebbero trovato ascolto e ottemperanza ai suoi diktat.

Da intercettazioni ambientali è stato possibile riscontrare la natura dei rapporti tra il *OMISSIS* sindaco e l'omonimo boss (*OMISSIS*, ad esempio riferisce di aver personalmente accompagnato il *OMISSIS* dal cugino latitante per farli parlare), e dà conto del rapporto di sovraordinazione che il *OMISSIS* latitante aveva sul cugino sindaco nonché di asservimento del Comune ai voleri del clan.

Aspetto sintomatico del circuito relazionale tra amministratori ed esponenti della criminalità organizzata protesa, peraltro, al controllo degli apparati pubblici ed alla coltivazione dei necessari rapporti con settori della politica, è costituito da quella sorta di «gemellaggio» con il Comune di Gragnano (NA), sciolto con D.P.R. in data 30 marzo 2012 per condizionamento della criminalità organizzata, il quale indipendentemente dal legame di coniugio tra i rispettivi sindaci, denota un'ingerenza dei sodalizi malavitosi, conniventi con le rispettive amministrazioni, nelle attività delle stesse.

Il sindaco di Gragnano, *OMISSIS* (coniugata con *OMISSIS*, dal 4 ottobre 2010 data del matrimonio) figlia dell'ex senatore *OMISSIS*, condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza divenuta irrevocabile il 14 giugno 2007, come riportato nella relazione di accesso del 13 dicembre 2011 disposto dal Prefetto di Napoli, appare « ... il perno attorno a cui ruota il sistema di irregolarità gestionale nonché delle frequentazioni e la contiguità dei politici comunali con ambienti della criminalità organizzata..»

Tra le situazioni di contiguità della summenzionata *OMISSIS* con esponenti della criminalità organizzata si evidenzia quella relativa ai rapporti di affinità con *OMISSIS*, tratto in arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, titolare dell'omonima impresa di onoranze funebri ubicata in Gragnano; il figlio *OMISSIS* infatti è coniugato con *OMISSIS* sorella del Sindaco. *OMISSIS* è a sua volta cugino di primo grado del boss *OMISSIS*, detto «*OMISSIS*», esponente di punta del clan *omissis*.

La predetta impresa che di fatto gestisce, in situazione di monopolio l'attività di onoranze funebri nel predetto comune risulta destinataria, tra l'altro. di interdittiva antimafia.

La *OMISSIS*, già presidente del Consiglio comunale durante la seconda Amministrazione *OMISSIS* (2004-2009), nel 2009 è stata eletta sindaco per il primo mandato, a conclusione della campagna elettorale e delle operazioni di voto contrassegnate da episodi di intimidazioni, da irregolarità e tacite connivenze con i locali sodalizi criminali. Infatti, le liste che hanno appoggiato sia la maggioranza che il Sindaco *OMISSIS* sono state sostenute da esponenti della malavita locale, i quali hanno contribuito materialmente alla campagna elettorale.

Il proprio coniuge *OMISSIS*, come rappresentato nella suddetta relazione, assume un ruolo non secondario nelle vicende amministrative di quel comune caratterizzato dal grave clima intimidatorio di cui si è reso artefice, certamente teso ad alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi.

Peraltro, il Consigliere *OMISSIS* ha dichiarato alla Commissione di accesso di Napoli, che il *OMISSIS* risulterebbe presente, secondo quanto a lui riferito dal Vice Sindaco *OMISSIS*, a quasi tutte le riunioni di maggioranza, che si svolgevano presso la casa dei coniugi *OMISSIS-OMISSIS*.

Circostanza sintomatica di tale influenza è costituita dall'aggiudicazione in data 1° settembre 2010 da parte dell'impresa di costruzioni di S. Cipriano di Aversa, «*OMISSIS*», oggetto della citata corrispondenza tra i cugini *OMISSIS*, contigua al clan dei casalesi (i cugini *OMISSIS* entrambi di nome *OMISSIS* nati rispettivamente a S. Cipriano di Aversa il *OMISSIS* ed a Capua il *OMISSIS* in rapporti di parentela indiretta con *OMISSIS*, sorella dell'esponente apicale *OMISSIS*) di un appalto indetto dalla *OMISSIS* s.p.a. relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro dell'ex *OMISSIS* a Gragnano per il considerevole importo di circa 11 milioni di euro, con la partnership amministrativa del comune di Gragnano, interessato ai lavori.

Riguardo all'attività gestionale riferita all'attuale amministrazione afferente l'affidamento di appalti ed incarichi per la fornitura di beni e servizi, le risultanze degli accertamenti esperiti dalla Commissione di accesso hanno, in via generale, riscontrato profili di illegittimità e anomalie procedurali che potrebbero indurre a far ritenere che le stesse assurgono a prassi nel settore dell'approvvigionamento di servizi preordinati ad eludere le relative prescrizioni normative ed a beneficiare ditte e/o soggetti talvolta controindicati, come nel caso dell'appalto per la rimozione dei rifiuti alla società «*OMISSIS*» con importo a base d'asta era pari ad € 150.000,00.

Detta società, unica ditta partecipante alla gara, si è aggiudicata nel giugno 2010 l'affidamento del servizio di rimozione rifiuti non pericolosi nel piazzale antistante il nuovo cimitero ed in via Acquaro.

Dall'analisi della compagine sociale è emerso, infatti, che gli originari titolari: i fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS* (quest'ultimo già amministratore unico della Società Gruppo *OMISSIS* destinataria di provvedimento interdittivo antimafia), in data 8 aprile 2009, non molto tempo prima della gara, hanno alienato l'azienda ad *OMISSIS* (all'epoca dei fatti studentessa) che a sua volta, dopo circa un anno e mezzo, (6 ottobre 2010) , ha ceduto la stessa a *OMISSIS*, altro fratello dei predetti.

Le risultanze informative evidenziano che *OMISSIS*, nel corso dell'anno 2009, è stato indagato nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno portato all'emissione ed applicazione della misura cautelare coercitiva nr. 57027/07 p.m., 51054 gip e 649/09 o.c.c. emessa dal Tribunale di Napoli Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari Ufficio 20 in data 8 ottobre 2009, contestando a carico dell'indagato l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91 per aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, capeggiata dal latitante *omissis*.

A tal proposito, si evidenzia che le verifiche effettuate in sede di accesso hanno determinato il deferimento alla Direzione Distrettuale Antimafia degli amministratori e soci di detta società per il reato ex art. 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992 nr. 306 e 110 c.p. e nel contempo interessato il Gruppo Ispettivo Antimafia ai fini dell'interdittiva antimafia recentemente disposta, in data 12/6/u.s.

Ulteriore vicenda che può ritenersi sintomatica della capacità e livello di infiltrazione del sodalizio nelle attività economiche del territorio e delle correlate procedure amministrative è quella concernente l'apertura e gestione della terza farmacia che segnatamente all'*iter* amministrativo per l'apertura della stessa registra il coinvolgimento di Responsabile dell'Area Amministrativa del comune *OMISSIS* unitamente ad un vigile urbano che potrebbe identificarsi in *OMISSIS* (fratello

dell'arcinoto camorrista *OMISSIS*), all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di San Cipriano d'Aversa, in seguito tratto in arresto per associazione mafiosa.

Le risultanze investigative di cui alla nota informativa prot. nr. 250/290-15-208 del 23 febbraio 2012 hanno evidenziato che le principali famiglie di vertice del clan «dei Casalesi», *OMISSIS* - *OMISSIS* - *OMISSIS* hanno gestito «in toto» l'assegnazione della sede farmaceutica perché *OMISSIS* (classe *OMISSIS*) ha imposto che i locali da impegnare dovevano, come lo sono stati, essere quelli di *OMISSIS* detto «*OMISSIS*»; *OMISSIS* e *OMISSIS*, invece, hanno fatto assumere rispettivamente una parente diretta, *OMISSIS*, e il fratello di un fedelissimo di *OMISSIS*, *OMISSIS*, evidentemente per il sicuro controllo degli introiti della farmacia.

Sotto l'aspetto della gestione urbanistica si rileva che il territorio è contrassegnato da un diffuso abusivismo edilizio che registra circa 1.380 case e manufatti realizzate in assenza di titoli autorizzativi.

Tale situazione emergenziale denota un'inadeguatezza sia sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica, il comune a tutt'oggi privo del PUC (il Piano Regolatore Generale risale all'anno 1999 adottato con verbale n. 6 del 14 dicembre 1999, approvato con decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 125 del 19 dicembre 2003 e decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 56 del 20 aprile 2004,) che sotto il profilo dell'attività di prevenzione e repressione.

Segnatamente all'attività di contrasto si reputa opportuno riferire che, interessato al riguardo il Posto Fisso della Polizia di Stato del limitrofo Comune di Casapesenna per l'acquisizione di ogni utile elemento informativo e di valutazione, detto Ufficio con nota del 29/3/u.s. ha, tra l'altro, segnalato che, nel corso indagini, gli agenti «... apprendevano informalmente da personale della Polizia Municipale del citato comune che, per il passato, a seguito delle emissione di ordinanze di abbattimento per i fabbricati costruiti abusivamente, non sono stati effettuati gli accertamenti per verificare se le stesse erano state eseguite.

In particolare, il personale della Polizia Municipale appositamente incaricato non ha provveduto, alla scadenza dei giorni indicati nell'ordinanza di abbattimento (90 giorni), alla compilazione del verbale di accertata inottemperanza all'ordinanza di abbattimento, che andava notificato alle persone colpite dalle citate ordinanze e trasmesso e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di competenza.

Tale omissione, non ha consentito al Dirigente dell'Ufficio tecnico del predetto ente, così come previsto dall'art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, di acquisire al patrimonio del comune, il manufatto costruito abusivamente, al fine di procedere, successivamente, al suo abbattimento.

È chiaro che tutti quei fabbricati, costruiti abusivamente nel comune di San Cipriano d'Aversa per i quali l'A.G., a seguito della dichiarata prescrizione, per decorrenze dei termini (circa 4 anni e mezzo dalla data della costruzione), non è potuto intervenire penalmente per l'esecuzione dell'abbattimento, non hanno subito ulteriori procedure per il loro abbattimento e sono rimasti nella disponibilità dei proprietari.»

Le criticità riscontrate in tema di abusivismo edilizio si esemplificano, però, tanto nella inerzia rispetto alle ordinanze di abbattimento, quanto nella apparente azione di contrasto ai fenomeni di lottizzazione abusiva.

Emblematiche in tal senso sono da ritenersi le ordinanze del Responsabile della II Struttura Urbanistica n. 1312009 e 14/2009, con le quali si contesta, rispettivamente, a *OMISSIS* e *OMISSIS*, in rapporti di parentela con l'esponente apicale dei casalesi *OMISSIS*, recentemente catturato, l'esecuzione di opere senza titolo e l'alienazione di una lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, limitandosi, come da documentazione a tutt'oggi fornita e fatta salva ogni altra eventuale documentazione, ad ordinare il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi. In proposito risultano esibiti solo per la lottizzazione *OMISSIS* due provvedimenti del TAR nn. 1841/09 e 789/09 di rigetto dell'istanza cautelare di sospensiva per l'annullamento della predetta ordinanza e non vi è traccia, ad oltre tre anni dall'accertamento tecnico dei conseguenti adempimenti che incombevano sull'amministrazione, quali ad esempio l'*iter* procedurale preordinato all'acquisizione dei suoli.

La carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, è intrinsecamente rappresentativa di una amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e collusiva con il sistema camorristico di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. L'aspetto concernente la carente attività nella repressione dell'abusivismo costituisce, del resto, l'ambito in cui maggiormente si può percepire la sussistenza od il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi: l'assenza, o la cattiva programmazione dei primi avvantaggia, infatti, in maniera immediata e diretta sul piano economico i secondi, concorrendo a precostituire, nell'ambiente urbano degradato, una delle principali concause effettive del corrispondente degrado sociale che fa da «humus» al radicamento del potere mafioso nel territorio.

Un siffatto contesto, consolidatosi negli anni e al quale l'Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento ampiamente esposte, non è apparsa in grado di porre rimedio, non può che costituire il presupposto per l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di che trattasi, capace di respingere il condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Nel caso di specie può ritenersi che, costituisce «asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale». (Cfr . Cons. Stato n. 227/2011 cit., ma anche 26 gennaio 2010, n. 1490; 30 marzo 2010, n. 3462).

Per quanto innanzi, e su conforme parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione in data 6 giugno, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia - del Commissario Prefettizio incaricato della gestione del predetto comune nonché dei Coordinatore della commissione di accesso, si ritiene che nel caso in esame si configurino i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del TUEL

In tale sede è stato riscontrato che le risultatone ispettive palesano profili di univocità, gravità e concretezza tali da far emergere, in relazione alle vicende e circostanze in disamina, un contesto amministrativo influenzato da forme di ingerenza della criminalità organizzata.

In particolare, il condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative nei casi considerati, sono da ritenersi ascrivibili alla responsabilità del Sindaco e del consigliere di maggioranza *OMISSIS* entrambi destinatari, come accennato, della misura di custodia cautelare.

Per quanto concerne i profili di responsabilità dell'apparato burocratico si fa presente che i responsabili dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale nominati a suo tempo ex art. 110 del TUEL non risultano più in servizio in quanto gli stessi non sono stati riconfermati nei rispettivi incarichi dall'attuale Commissario Prefettizio.

Sempre sotto l'aspetto delle responsabilità di carattere gestionale si segnala il coinvolgimento del Responsabile dell'Area Amministrativa *OMISSIS* nella vicenda relativa all'apertura della terza farmacia.

Il Prefetto: PAGANO

12A09610

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flint Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari. contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 27 giugno 2007 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano — Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato FLINT PLUS contenente le sostanze attive trifloxystrobin e captano;

Visto il decreto del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2013, la sostanza attiva trifloxystrobin;

Visto il decreto del 26 aprile 2007, di attuazione della direttiva 2007/5/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2017, la sostanza attiva captano;

Visto il regolamento (CE) 540/2011 di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

Vista la valutazione dell'Università sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 14 settembre 2011 e del 20 giugno 2012 dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda" e alla revisione del documento di orientamento "Frasi di precauzione per l'ambiente";

Viste le note dell'Ufficio in data 25 gennaio, 5 giugno e 10 agosto 2012 con le quali sono stati richiesti la documentazione di proseguimento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine del raffinamento della valutazione del rischio per le acque di falda e per taluni organismi non bersaglio, da presentarsi secondo i termini indicati nelle note sopra citate;

Sentita la sopra citata Commissione consultiva secondo le modalità descritte nella procedura approvata nel corso della riunione del 12 aprile 2012;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2012 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di proseguimento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 30 settembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin a norma del regolamento (CE) 1101/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, è autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLINT PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-2-5-10-15-20-25,

Il prodotto in questione è:

preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG, in Dormagen (Germania);

confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo). Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13982.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLINT® PLUS

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

Fungicida mesostemico e di contatto

FLINT® PLUS

Composizione

100 g di Flint Plus contengono:
4 g di trifloxystrobin puro
60 g di captano puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 - 20 - 25 kg

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego. Per eventuali lavorazioni successive all'applicazione del prodotto indossare tuta, guanti e occhiali. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN 4%, CAPTANO 60%; che, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
CAPTANO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

COLTURA	PATOGENO	Dose g/hl	Dose kg/ha	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
MELO	*Venturia inaequalis* (Ticchiolatura) attività collaterale verso *Podosphaera leucotricha* (Oidio)	125 -150	1,9 – 2,25	Eseguire massimo 3 applicazioni per anno ad intervallo di 7-10 giorni
PERO	*Venturia pirina* (Ticchiolatura)	125 - 150	1,9 – 2,25	Eseguire massimo 3 applicazioni per anno ad intervallo di 7-10 giorni

Flint Plus deve essere applicato preventivamente prima della comparsa dei sintomi della malattia. Utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più elevati nelle situazioni di alta pressione della malattia. In caso di impiego di volumi di acqua inferiori a 15 hl fare riferimento alla dose minima per ettaro consigliata. Per volumi di acqua superiori utilizzare la dose per ettolitro rispettando in ogni caso la dose massima per ettaro.
Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto più di tre volte all'anno. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri) e con prodotti a base di Oli e Zolfi. Impiegare a distanza di almeno 3 settimane da trattamenti con Olii minerali e Zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per melo e pero.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'umidità.

® marchio registrato

18/07/2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 AGO. 2012

12A09579

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 agosto 2012.

Costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici, di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto interministeriale adottato il 1° giugno 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 26 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. decreto «Salva Italia») che prevede l'istituzione, presso le direzioni territoriali del lavoro, di apposite commissioni con il compito di esaminare le istanze di concessione del beneficio di cui al sopracitato art. 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto interministeriale di cui al precedente punto che prevede che le commissioni siano composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto;

Vista la circolare n. 19/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica - del 31 luglio 2012 con oggetto: Decreto interministeriale 1° giugno 2012 — costituzione delle commissioni per l'esame delle Istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 — fasi e modalità operative - Schema di Istanza dei lavoratori cd. salvaguardati;

Vista la designazione dei componenti effettivo e supplente nella costituenda commissione da parte del direttore della sede INPS di Sondrio in data 7 agosto 2012;

Decreta:

La costituzione della commissione per l'esame delle Istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (lavoratori c.d. salvaguardati) nella seguente composizione:

	Componenti effettivi	Componenti supplenti
DTL - Presidente	Mariarosa Gianesini	Walter Giacobbi
DTL	Marilena Beltrama	Candida Fasano
INPS	Rosa Soscia	Patrizia Serra

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sondrio, 17 agosto 2012

Il direttore territoriale: ZANETTI

12A09567

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 agosto 2012.

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, del 27 maggio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 24 giugno 2011), con il quale la misura del predetto tasso d'interesse di mora, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 è stata fissata al 4,08 per cento;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012;

Vista la nota n. 25129 del 28 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio II, ha comunicato che, sentita la Banca d'Italia, tale tasso d'interesse possa identificarsi, per caratteristiche dello strumento e della controparte, con il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;

Visto che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia, «Istituzioni Finanziarie Monetarie: Banche e Fondi Comuni Monetari», riferito a dicembre 2011, è pari al 5,27 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è fissata per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 al 5,27 per cento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A09621

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8546 del 23 agosto 2012 dell'Ufficio provinciale di Ferrara, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi al pubblico in data 23 agosto 2012 a causa del verificarsi di un problema elettrico che ha causato il blocco del CED;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 27 (prot. 650) del 27 agosto 2012 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara in data 23 agosto 2012;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara in data 23 agosto 2012 a causa del verificarsi di un problema elettrico che ha causato il blocco del CED.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 agosto 2012

Il direttore regionale: BELFIORE

12A09620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale, per uso umano «Dantrium».

Estratto determinazione V&A/1082 del 1° agosto 2012

Medicinale: DANTRIUM.

Confezioni:

AIC n. 024372082 «20 mg polvere per soluzione per infusione» 36 flaconcini;

AIC n. 024372094 «20 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini.

Titolare AIC: Spepharm Holding B.V.

Tipo di Modifica: B.I I.e.1) Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito

a) Composizione qualitativa e quantitativa - 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

B.II.e.4) Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario)

c) Medicinali sterili

B.II.e.7) Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo)

b) Sostituzione o aggiunta di un fornitore

B.II.e.7) Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo)

b) Sostituzione o aggiunta di un fornitore

Modifica Apportata: Si esprime parere favorevole per le seguenti modifiche:

Variazione B.II.e.1.a.3 - tipo II - modifica della tipologia di vetro delle vials: da tipo II (Ph. Eur.) a tipo I (Ph. *Eur)*.

Variazione B.II.e.4.c - tipo IB - modifica della forma del tappo delle vials;

Variazione B.II.e.7. - tipo IA - modifica del fornitore delle vials: da Glashutte Wisthoff GmbH, Germany a Bormioli Rocco e Figlio, Italy.

Variazione B.II.e.7. - tipo IA - modifica del fornitore dei tappi: da West Pharmaceutical Services, France a West Pharmaceutical Service Deutschland GmbH , Deutschland.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09568

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale, per uso umano «Potassio Canrenoato EG».

Estratto determinazione V&A/951 del 2 luglio 2012

Medicinale: POTASSIO CANRENOATO EG.

Confezioni:

AIC n. 035557014 «100 mg compresse rivestite con film» 20 cpr;

AIC n. 035557014 «100 mg compresse rivestite con film» 20 cpr.

Titolare AIC: EG S.p.a.

Tipo di Modifica: B.I.a.1) Modifica del fabbricante di una materia prima, di unreattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea

b) Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

Modifica apportata: È autorizzata l'aggiunta di un nuovo sito di produzione, «Zhejiang Shenzhou Pharmaceutical CO., LTD», come fornitore della sostanza attiva Potassio Canrenoato. Il nuovo produttore è titolare di un DMF:

Situazione autorizzata - Produttore del principio attivo:

Roussel Uclaf SA Puy-De-Dome Department Vertolaye 63480 - France.

Modifica Proposta - Produttore del principio attivo:

Roussel Uclaf SA Puy-De-Dome Department Vertolaye 63480 - France;

Zhejiang Shenzhou Pharmaceutical CO., LTD No. 14 Chuancheng Nan Road - Xianju, Zhejiang Province, China 317300.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09569

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale, per uso umano «Sanoxygen».

Estratto determinazione V&A n. 568 del 23 aprile 2012

Medicinale: SANOXYGEN.

Titolare AIC: La Sanitaria di Leucci Antonio.

Variazione AIC:

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa al grouping di variazioni presentato relativo all'aggiunta del sito Sico Spa Via Marconato snc 20031 Cesano Maderno (Monza-Brianza) come fabbricante della materia prima ossigeno relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

039109018 - «150 Bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri;

039109020 - «150 Bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri;

039109032 - «215 Bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039109044 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 26,5 litri;

039109057 - «200 Bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09570

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 03 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Delega al Governo per la divisione delle attività bancarie ordinarie da quelle speculative».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Movimento Libera Italia in Via Giovan Battista Gandino n. 50 — ROMA 00167 — tel. 3392873315.

12A09638

Annuncio di una poposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 03 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Delega al Governo di negoziazione sul recesso unilaterale dell'Italia dall'Unione Europea».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Movimento Libera Italia in Via Giovan Battista Gandino n. 50 — ROMA 00167 — tel. 3392873315.

12A09639

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rettifica al decreto 19 aprile 2007, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex casa di guardia «Abbassamenti», in Poggio Renatico.

Con decreto 4 giugno 2012, n. 3424, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2012, registro n. 9, foglio n. 175, è stato rettificato il decreto n. 322 del 19 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2007 come segue: è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della ex casa di guardia «Abbassamenti» sita nel comune di Poggio Renatico (Ferrara) ed identificata al C.T. del comune medesimo al foglio n. 87, particelle 32, 33, 69.

12A09564

Rettifica al decreto 2 maggio 2006, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alloggiamento idraulico, in Malalbergo.

Con decreto 4 giugno 2012, n. 3423, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2012, registro n. 9, foglio n. 177, è stata rettificata l'identificazione catastale dell'immobile di cui al decreto n. 316 del 2 maggio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2006 come segue: Catasto terreni del comune di Malalbergo (Bologna), foglio n. 9, particelle n. 69 e n. 92; catasto fabbricati del comune di Malalbergo (Bologna), foglio n. 9, particella n. 69, sub 1, 2, 3, 4, 5.

12A09566

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiocyl» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 636 del 6 agosto 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0214/001/IA/002.

Medicinale per uso veterinario CEFTIOCYL 50 mg/ml - Sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

scatola di cartone con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104212016;

scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104212028;

scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104212030.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA - Magny Vernois, B.P. 189 - 70204 Lure Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: modifica del RCP e del foglietto illustrativo secondo procedura di Referral (art. 34 e 35 direttiva 2001/82).

Si autorizzano, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, le modifiche del RCP e del foglietto illustrativo a seguito del Referral (EMEA/V/A/070) su tutti i medicinali veterinari per uso sistemico (orali e parenterali) contenenti cefalosporine di 3° e 4° generazione da somministrare ad animali da reddito.

Le modifiche impattano sui seguenti punti del RCP e corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2 Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione - Aggiungere la seguente frase: «L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati»;

4.3 Controindicazioni - Aggiungere la seguente frase: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo»;

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego - Aggiungere la seguente frase: «Ceftiocyl seleziona ceppi resistenti come batteri vettori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e può costituire un rischio per la salute umana se questi ceppi si diffondono nell'uomo, per esempio tramite gli alimenti. Per questa ragione, Ceftiocyl deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente (si fa riferimento a casi molto acuti in cui il trattamento deve essere iniziato senza diagnosi batteriologica) al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale pro-

dotto diverso dalle istruzioni fornite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, può condurre a un aumento della prevalenza di tali resistenze. Ove possibile, Ceftiocyl deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità.

Ceftiocyl è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate.

Non utilizzare come profilassi in caso di placenta ritenuta».

L'adeguamento delle confezioni in commercio deve avvenire entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettifica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel RTU» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 648 dell'8 agosto 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0102/001/IA/010.

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU 50 mg/ml - Sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

confezione da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102366034;

confezione da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;

confezione da 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 102366046;

confezione da 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: modifica del RCP e del foglietto illustrativo secondo procedura di Referral (art. 34 e 35 Direttiva 2001/82).

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le modifiche del RCP e del foglietto illustrativo a seguito del Referral (EMEA/V/A/070) su tutti i medicinali veterinari per uso sistemico (orali e parenterali) contenenti cefalosporine di 3° e 4° generazione da somministrare ad animali da reddito.

Le modifiche impattano sui seguenti punti del RCP e corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2 Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione - Aggiungere la seguente frase: «L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati»;

4.3 Controindicazioni - Aggiungere la seguente frase: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo»;

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego - Aggiungere la seguente frase: «Excenel-RTU seleziona ceppi resistenti come batteri vettori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e può costituire un rischio per la salute umana se questi ceppi si diffondono nell'uomo, per esempio tramite gli alimenti. Per questa ragione, Excenel-RTU deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente (si fa riferimento a casi molto acuti in cui il trattamento deve essere iniziato senza diagnosi batteriologica) al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, può condurre a un aumento della prevalenza di tali resistenze. Ove possibile, Excenel-RTU deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità.

Excenel-RTU è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate.

Non utilizzare come profilassi in caso di placenta ritenuta».

L'adeguamento delle confezioni in commercio deve avvenire entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettifica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Truleva RTU» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 646 dell'8 agosto 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0221/001/IA/003.

Specialità medicinale per uso veterinario TRULEVA RTU 50 mg/ml - Sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104269016;

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104269028;

scatola con 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104269030;

scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104269042.

Titolare A.I.C.: Continental Farmacéutica, S.L. - Avenida de Europa 20 B - Parque Empresarial La Moraleja - 28108 Alcobendas - Madrid (Spagna).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito di produzione Pfizer Service Company - 10 Hoge Wei, 1930 Zaventem - Belgio come sito responsabile del rilascio lotti del prodotto finito escluse le operazioni di controllo, oltre al sito già autorizzato (Pfizer N.V./S.A. Rijksweg 12, B - 2870 Puurs Antwerpen - Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium 250 mg compresse» - «Kesium 500 mg compresse».

Provvedimento n. 637 del 6 agosto 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/00225/003-004/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario KESIUM 250 mg – KESIUM 500 mg compresse

Confezioni:

1 blister da 8 compresse da 200mg/50mg - A.I.C. n. 104319076;

12 blister da 8 compresse da 200mg/50mg - A.I.C. n. 104319088;

30 blister da 8 compresse da 200mg/50mg - A.I.C. n. 104319090;

2 blister da 6 compresse da 400mg/100mg - A.I.C. n. 104319102;

16 blister da 6 compresse da 400mg/100mg - A.I.C. n. 104319114;

40 blister da 6 compresse da 400mg/100mg - A.I.C. n. 104319126;

Titolare A.I.C: Laboratoires SOGEVAL con sede in 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 LAVAL Cedex 9 - Francia

Oggetto: Variazione tipo IB- B.II.f.1.b1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata per le sole confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi, come attualmente autorizzato a 36 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 12 ore

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

12A09582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «TORTAS DE ACEITE DE CASTILLEJA DE LA CUESTA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 257 del 25 Agosto 2012, a norma dell'articolo 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Asociación de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería, Heladería, Repostería y Platos Cocinados de Sevilla. (A.P.E.C.O.P.A.S.) – Spagna, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti della confetteria, panetteria, della pasticceria e della biscotteria - «TORTAS DE ACEITE DE CASTILLEJA DE LA CUESTA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ex SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

12A09580

Domanda di registrazione della denominazione «PRES-SALES DE LA BAIE DE SOMME»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 257 del 25 Agosto 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni Fresche - «PRES-SALES DE LA BAIE DE SOMME».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A09581

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 91 del 3 agosto 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 91 del 3 agosto 2012 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011, ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2011, R2-13 «Ripristino difese di sponda in destra torrente Civiglia in località Masero di Terrarossa in comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012 - parte prima.

12A09565

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.». (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 171/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 187 dell'11 agosto 2012).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, nei riferimenti normativi all'art. 33, riportati alla pag. 138, seconda colonna, del sopra indicato Supplemento ordinario, dopo i due commi introdotti dalla legge di conversione, devono intendersi inseriti i seguenti tre commi, anch'essi introdotti ma pretermessi per mero errore materiale:

«Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».

12A09637

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-206) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00